



# COMUNE DI FORMIGARA

PROVINCIA DI CREMONA

Piazza Europa, 11 - 26020 FORMIGARA - Tel. 0374 78022 - 78122 - Fax 0374 378515  
PEC: comune.formigara@pec.regione.lombardia.it email: comune.formigara@libero.it

## REGOLAMENTO DELLE SAGRE

(art. 18 ter Legge Regionale 02.02.2010 n. 6)

### Art. 1

#### Oggetto

1. Il presente regolamento comunale reca la disciplina per lo svolgimento delle sagre nel Comune di Formigara, in attuazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 18 *ter* della Legge Regionale 2.2.2010 n. 6.
2. Per sagre si intendono le manifestazioni temporanee comunque denominate, finalizzate alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, *indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre*.
3. Il presente regolamento si applica, altresì, alle fiere<sup>1</sup>, limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale.

### Art. 2

#### Soggetti organizzatori

1. I soggetti abilitati alla organizzazione di sagre e fiere sono:
  - a) L'amministrazione Comunale;
  - b) Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro a finalità culturali, sportive, del tempo libero e del volontariato, e associazioni pro-loco purché regolarmente iscritte nell'apposito registro delle associazioni;
  - c) Gli altri enti e associazioni senza scopo di lucro con o senza personalità giuridica;
  - d) I partiti politici;
  - e) Gli organismi religiosi;
  - f) Le associazioni sindacali.

### Art. 3

#### Attività non consentite

1. Non è consentito lo svolgimento di sagre e fiere nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere a prevalente tipicità in relazione al territorio e alla caratteristica dell'iniziativa, rispettare prevalentemente la filiera corta, ed essere abbinata ad iniziative culturali o sportive o ricreative od espositive con accesso libero al pubblico.

---

<sup>1</sup> Per fiere si intendono le manifestazione caratterizzate dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre.

## **Art. 4**

### **Disposizione generale**

1. Le attività svolte nelle manifestazioni Sagre e Fiere possono essere molteplici e possono interessare:
  - commercio su aree pubbliche
  - commercio di cose antiche ed usate
  - attività di scambio tra hobbisti
  - vendita di prodotti artigianali
  - vendita di prodotti agricoli
  - somministrazione temporanea di alimenti e bevande
  - giochi di abilità ( tiro alla fune, corsa nei sacchi ecc. )
  - pubblici spettacoli in genere e piccoli intrattenimenti, con balli con o senza orchestra
  - fuochi d'artificio
  - installazione di giostre
  - manifestazioni di sorte ( lotterie, tombole e pesche di beneficenza).
  
2. In relazione al tipo di attività complessivamente svolte, al luogo di svolgimento, alle strutture temporanee allestite (gazebo, tenso-strutture, palco, ecc.), al presunto afflusso di persone, gli organizzatori dovranno richiedere i titoli abilitativi, previsti dalla normativa vigente, 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione presso l'Ufficio di Polizia Municipale e Attività Produttive del Comune di Formigara. Gli uffici forniranno i modelli per la richiesta dei titoli abilitativi e le informazioni in merito ai titoli abilitativi rilasciati da altri enti.

## **Art. 5**

### **Sagre e fiere su aree pubbliche. Oneri a carico degli organizzatori**

1. L'organizzazione della manifestazione è interamente a carico dei promotori, fatto salvo quanto determinato dall'Amministrazione Comunale nell'eventuale concessione del Patrocinio.
2. La pulizia dell'area della sagra è interamente a carico dell'organizzazione, la quale s'impegnerà a ridurre la produzione dei rifiuti e comunque a procedere alla raccolta differenziata dei medesimi.
3. Per ogni manifestazione dovrà essere stipulata idonea polizza RC (a copertura di eventuali danni a terzi e al patrimonio comunale) da rimettersi in copia all'Ufficio Polizia Locale del Comune prima di ogni manifestazione.

## **Art. 6**

### **Patrocinio Comunale. Ammissione al Patrocinio Comunale.**

1. Il Patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento da parte del Comune verso le iniziative degli enti e delle associazioni meritevoli per le finalità meglio precisate di seguito.
2. Il Patrocinio è concesso dal Sindaco con proprio atto o su proposta della Giunta Comunale.
3. La manifestazione, la sagra e qualsivoglia altra iniziativa, qualora valutata positivamente nei contenuti e negli obiettivi, è ammessa al Patrocinio nei casi in cui :
  - a) contribuisca alla crescita culturale, scientifica, artistica, economica, sociale e sportiva della cittadinanza e del territorio, favorendo la partecipazione e la formazione di una propria identità culturale;
  - b) promuova attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche di particolare interesse per il territorio e la cittadinanza;
  - c) sia finalizzata allo sviluppo della cultura della pace, alla coscienza dei valori della Patria, delle sue Istituzioni, della legalità e sia ispirata ai principi della solidarietà e della tolleranza;
  - d) risponda alle linee programmatiche dell'amministrazione Comunale;
  - e) sia legata alle tradizioni locali;
  - f) abbia carattere nazionale o internazionale;

- g) sia organizzata con la collaborazione di Istituti di ricerca o di studi (università) o di organismi culturali e sportivi.
4. Non sono ammesse al Patrocinio iniziative di carattere partitico o sindacale o privato cittadino/azienda.
  5. La concessione del Patrocinio non comporta l'assunzione di oneri finanziari da parte dell'Amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo articolo 7.

#### **Art. 7**

##### **Accoglimento della richiesta di Patrocinio e/o di contributo**

1. Nel caso di accoglimento della richiesta di patrocinio e/o di contributo, l'Amministrazione Comunale può concedere l'eventuale uso gratuito delle strutture e delle attrezzature comunali, provvedere alla pubblicizzazione dell'iniziativa, erogare un contributo economico, conferire targhe, coppe o altri premi secondo la natura della manifestazione o dell'iniziativa patrocinata.
2. L'Amministrazione si riserva di verificare i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma realizzato con quello previsto richiedendo eventualmente agli organizzatori una relazione con relativo consuntivo di spesa e ogni altra documentazione in merito.
3. Il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione o iniziativa patrocinata, limitatamente al periodo della manifestazione, dovrà riportare lo stemma civico, l'indicazione "Comune di Formigara" e, se del caso, la titolarità del relativo Assessorato proponente il patrocinio. La bozza di detto materiale dovrà essere visionata dall'Assessorato e/o dall'Ufficio competente.
4. Per le iniziative e le manifestazioni ammesse al patrocinio e/o al contributo comunale, che siano patrocinate anche da altri Enti pubblici, in tutte le forme pubblicitarie adottate, è consentita la citazione di detti enti nello stesso modo in cui risulta evidenziata la dicitura del Comune di Formigara.
5. E' ammesso altresì il ringraziamento pubblicitario con la citazione degli sponsor purché la scritta appaia al fondo del messaggio e a caratteri più piccoli.
6. La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta il diniego e/o la revoca del patrocinio e del contributo anche per successive analoghe iniziative.

#### **Art. 8**

##### **Misure atte a ricondurre gli eventi e le iniziative nella calendarizzazione annuale**

1. Al fine di consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre, nonché per permettere all'amministrazione comunale la verifica della sostenibilità di tutti gli eventi temporanei organizzati sul proprio territorio, il comune redige ed approva un elenco delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno seguente.
2. Il predetto elenco, dovrà essere approvato entro il 30 novembre di ogni anno e trasmesso alla Regione per l'inserimento nel calendario regionale delle fiere e delle sagre.
3. A tal fine, gli organizzatori di fiere e sagre presentano al Comune apposita istanza di inserimento nell'elenco, entro il 30 ottobre di ogni anno. Sono tenute al predetto adempimento anche le fiere e le sagre organizzate direttamente dal Comune.
4. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal responsabile del procedimento:
  - a) I dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati.
  - b) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email/telefono).
  - c) Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti.
  - d) Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione.
  - e) Indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile.
  - f) Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
  - g) Programma di massima della manifestazione.

- h) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.
5. L'istanza è rigettata in caso di contrasto della stessa con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali.
  6. Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, il comune non autorizzerà, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, lo svolgimento contestuale di mercati, fiere e sagre.
  7. La Giunta Comunale, sulla base delle istanze pervenute e sentite:
    - le associazioni dei consumatori e degli utenti
    - le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche
    - le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore somministrazione.provvede alla redazione ed approvazione dell'elenco delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno successivo.  
L'elenco annuale è caricato, a cura del Comune, entro il 15 dicembre di ogni anno, sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione Lombardia.

### **Art. 9**

#### ***Durata massima della sagra***

1. In considerazione del fatto che, la stragrande maggioranza delle sagre effettuate nel Comune di Formigara si svolge prevalentemente in una zona densamente abitata (Piazza della Chiesa o del Municipio), al fine di tutelare il diritto alla quiete ed al riposo dei cittadini ivi residenti, fatta eccezione per quegli eventi per i quali le associazioni abbiano all'unanimità suggerito apposita deroga, devono ritenersi insostenibili le manifestazioni con durata maggiore di 5 giorni – anche non consecutivi – ovvero proposte negli stessi giorni o comunque a meno di 7 giorni di distanza da altro analogo evento ammissibile. Tale ultima disposizione non deve essere applicata qualora l'evento per cui è stata proposta istanza sia collocato a un raggio di almeno 5 km da altra analoga iniziativa, raggio incrementato di ulteriori 5 km qualora la superficie della manifestazione – al netto dell'area parcheggi e servizi – superi i 100mq, e così progressivamente per ogni ulteriori 100 mq di superficie. Risulta in ogni caso inderogabile il divieto di cui all'art. 18 – ter comma 5 L.R. 06/2010, il quale impone ai Comuni di non autorizzare, nei medesimi giorni e su aree contigue, sagre, mercati e fiere, ferma restando la possibilità di far confluire tali eventi in un'unica sagra, dove siano coinvolti anche gli operatori commerciali che sarebbero presenti nei mercati e nelle fiere, sentite le Associazioni maggiormente rappresentative.
2. Per le medesime finalità, si prescrive che, durante lo svolgimento della sagra gli intrattenimenti musicali devono terminare entro le ore 24.00, mentre l'attività di somministrazione può proseguire fino all' 1,00 del giorno successivo.

### **Art. 10**

#### ***Modifica al calendario regionale delle fiere e delle sagre***

1. L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato solo dal comune, sentite le associazioni di cui all'art. 8 comma 7.
2. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico.

Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

#### **Art. 11**

***Criteri atti a favorire quelle manifestazioni che abbiano finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura, delle tradizioni e dell'artigianato locale.***

1. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso sito e negli stessi giorni, il comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:
  - a) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
  - b) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità)
  - c) anni di svolgimento della sagra;
  - d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
  - e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

#### **Art. 12**

***Requisiti area interessata alla manifestazione***

1. L'area interessata dalla manifestazione dovrà essere dotata di:
  - a) servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori.
  - b) aree destinate a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
  - c) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata.

#### **Art.13**

***Modalità di svolgimento e durata delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea.***

1. Lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione delle sagre di cui all'articolo 16, comma 2, lettera g), della L.R. 6/2010 nonché di manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è soggetto a SCIA.
2. Per lo svolgimento della predetta attività è necessario il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 65 della L.R. 6/2010 della normativa igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela di consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione.

#### **Art. 14**

***Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti***

1. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente la sagra.
2. Il comune può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale.
3. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra. L'utilizzo di più del 10% (percento) della superficie utilizzata per la sagra potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori della sagra e il comune.

#### **Art. 15** **Responsabilità**

1. Ad eccezione delle iniziative a cui attribuisca carattere di preminenza e di particolare interesse pubblico, e decida quindi di prendervi parte attiva, l'Amministrazione Comunale resta estranea a qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca fra i destinatari del patrocinio e/o dei contributi di cui al presente regolamento e soggetti terzi per forniture di beni e servizi in dipendenza dell'attività ordinaria e delle iniziative oggetto dell'intervento, né assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle attività per le quali, in base al presente regolamento, ha concesso patrocinio, contributi finanziari e/o altri vantaggi economici.

#### **Art. 16** **Sanzioni**

1. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.
2. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h), della L.R. 6/2010 gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.
3. In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.

#### **Art. 17** **Rinvio**

1. L'inclusione nel calendario regionale delle fiere e delle sagre non esonera gli organizzatori dall'adempimento degli specifici obblighi derivanti dal tipo di attività che intendono svolgere, in particolare, in materia di notifica igienico sanitaria, di pubblici spettacoli (art. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S), di emissioni sonore, smaltimento rifiuti, limiti e divieti di somministrazione di bevande alcoliche.
2. Qualora nell'ambito della Sagra siano previsti eventi/manifestazioni che per loro natura sono assoggettati a licenza/autorizzazione/scia, le relative istanze devono essere presentate entro i termini previsti dalle singole norme che disciplinano la materia.

#### **Art. 18** **Vigilanza e controllo**

1. Le attività di vigilanza e controllo sono di competenza dell'Ufficio di Polizia Locale. I proventi delle sanzioni irrogate sono introitati dal Comune.

**Art. 19**

**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni.